



Titolo Procedura di segnalazione delle condotte illecite –
whistleblowing policy

Proc. Numero 1.2023

Data emissione: 12/12/2023 (versione 1.0)

Page 1 of 25

Data revisione: _____


Livello **LOCALE**
Gerarchico:

Tipologia: **PROCEDURA**

Title: **Procedura di segnalazione delle condotte illecite –**
whistleblowing policy

Data emissione: **11/12/2023 (versione 1.0)**

Data revisione:



Titolo Procedura di segnalazione delle condotte illecite –
whistleblowing policy

Proc. Numero 1.2023

Data emissione: 12/12/2023 (versione 1.0)

Page 2 of 25

Data revisione: _____

ESTREMI DEL DOCUMENTO

Società o Ente a cui si applica la Procedura	<i>HESA SPA</i>
Redazione	<i>STUDIO PIROLA & ASSOCIATI</i>
Approvazione	<i>Dott. Carlo Hruby</i>
Data di approvazione ed emissione	<i>12/12/2023</i>



Titolo Procedura di segnalazione delle condotte illecite –
whistleblowing policy

Proc. Numero 1.2023

Data emissione: 12/12/2023 (versione 1.0)

Page 4 of 25

Data revisione: _____

1 OBIETTIVO

Hesa S.p.A. (di seguito anche la “Società”) si impegna costantemente a condurre la propria attività con onestà, integrità e in conformità alle leggi vigenti dell’Unione Europea e nazionali e alle norme aziendali.

Tuttavia, va riconosciuto il fatto che ogni ente è soggetto al rischio di azioni scorrette o comportamenti illeciti. È quindi: *i)* dovere della Società adottare le misure adeguate a prevenire tali situazioni e, nel caso in cui non sia stato possibile, ad identificarle al fine di porvi rimedio, e *ii)* dovere di ogni destinatario osservare le procedure e le policy adottate dalla Società, e segnalare qualsiasi comportamento che non rispetti i principi fondamentali in essi contenuti.

A tal fine la Società, sentite le rappresentanze sindacali in data 12/12/23, ha adottato la presente Procedura volta a implementare un sistema di segnalazione di condotte illecite, cd. whistleblowing.

La Procedura è adottata anche ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

Essa è, pertanto, parte delle misure organizzative adottate dalla Società per la prevenzione degli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali previsti dal D.Lgs. 24/2023 e riflette le vigenti norme in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

2 DEFINIZIONI

Ai fini della presente Procedura valgono le seguenti definizioni:

- **Collegio Sindacale:** il Collegio Sindacale della Società;
- **Consiglio di Amministrazione:** il Consiglio di Amministrazione della Società;
- **Contesto Lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte dai Destinatari della Procedura e attraverso le quali si acquisiscono informazioni sulle Violazioni;
- **D.Lgs. 24/2023:** il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, relativo a “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;



Titolo Procedura di segnalazione delle condotte illecite –
whistleblowing policy

Proc. Numero 1.2023

Data emissione: 12/12/2023 (versione 1.0)

Page 5 of 25

Data revisione: _____

- **Destinatari:** le persone fisiche indicate all'art. 3 della Procedura;
- **Facilitatore:** la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione operante nel Contesto Lavorativo del Segnalante;
- **Procedura:** la presente procedura;
- **Riscontro:** comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione;
- **Segnalante:** la persona fisica che effettua la Segnalazione e purché rientrante tra i Destinatari della Procedura;
- **Segnalato:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione e a cui si attribuisce la Violazione;
- **Segnalazione:** l'informazione, scritta o orale, riguardante Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nella Società, compresi i fondati sospetti, nonché le informazioni riguardanti condotte volte ad occultare le Violazioni;
- **Violazione/i:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'integrità della Società e che consistono in:
 - a) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori: (i) appalti pubblici; (ii) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo; (iii) sicurezza e conformità dei prodotti; (iv) sicurezza dei trasporti; (v) tutela dell'ambiente; (vi) radioprotezione e sicurezza nucleare; (vi) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; (vi) salute pubblica; (vii) protezione dei consumatori; (viii) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - b) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
 - c) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le norme in materia di concorrenza ed aiuti di Stato, le norme in materia di imposta sulle società;
 - d) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea nei settori sopra indicati.

3 DESTINATARI

La presente Procedura ha lo scopo di regolamentare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni, anche in forma anonima o confidenziale, effettuate dai seguenti Destinatari, nell'ambito del Contesto Lavorativo:

- lavoratori subordinati della Società, intesi quali: i lavoratori subordinati (sia lavoratori full-time che part-time) i lavoratori a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, i lavoratori somministrati, gli apprendisti, i



Titolo Procedura di segnalazione delle condotte illecite –
 whistleblowing policy

Proc. Numero 1.2023

Data emissione: 12/12/2023 (versione 1.0)

Data revisione: _____

Page 7 of 25

5 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Oggetto della Segnalazione possono essere solo ed esclusivamente le Violazioni.

Le Segnalazioni riguardano tutte quelle situazioni in cui il Segnalante agisce a tutela dell'integrità della Società.

Non possono essere oggetto di Segnalazione le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate a un interesse di carattere personale del Segnalante e che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro o al proprio rapporto di lavoro con figure gerarchicamente sovraordinate.

6 MODALITA' DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere fatte attraverso uno qualsiasi dei canali nel seguito descritti.

6.1 SEGNALAZIONE INTERNA

Le segnalazioni possono essere fatte attraverso uno qualsiasi dei canali interni nel seguito descritti:

- in forma scritta, al Collegio Sindacale accessibile via posta ordinaria all'indirizzo: Studio di Revisori Associati, sito in Milano, Via Vittor Pisani, 20. In tal caso, il Segnalante è tenuto a: (i) inserire la Segnalazione in due buste chiuse: la prima, con i propri dati identificativi, unitamente a copia del documento di riconoscimento; la seconda, con la Segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla Segnalazione; (ii) inserire entrambe le buste in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "RISERVATA AL COLLEGIO SINDACALE DI HESA S.P.A."
- in forma orale, su richiesta del Segnalante: mediante incontro diretto con uno qualsiasi dei membri del Collegio Sindacale entro un termine ragionevole. In tal caso, previo consenso del Segnalante, la Segnalazione è documentata mediante registrazione audio ovvero mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante ha diritto di controllare il documento e di chiederne la rettifica ovvero di confermarne il contenuto mediante sottoscrizione.

Nel caso in cui la Segnalazione abbia ad oggetto una Violazione attribuibile a uno qualsiasi dei componenti del Collegio Sindacale, il Segnalante può effettuare una Segnalazione in forma orale chiedendo un incontro diretto con i rimanenti componenti del Collegio Sindacale.



Titolo Procedura di segnalazione delle condotte illecite –
whistleblowing policy

Proc. Numero 1.2023

Data emissione: 12/12/2023 (versione 1.0)

Page 8 of 25

Data revisione: _____

Chiunque, diverso dai soggetti sopra indicati, riceva una Segnalazione deve trasmetterla tempestivamente e, in ogni caso, entro 7 giorni al Collegio Sindacale (vedi *infra* par. 7.4) garantendo la massima riservatezza sulle Violazioni e tutelando la riservatezza dell'identità del Segnalante e del Segnalato, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società, nonché l'onorabilità dei soggetti Segnalati, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

6.2 SEGNALAZIONE ESTERNA

Le Segnalazioni possono essere fatte anche attraverso il canale di Segnalazione esterno.

La Segnalazione esterna è ammessa quando, alternativamente:

- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione attraverso il canale interno, ma la stessa non ha avuto seguito, in quanto il Segnalante non ha ricevuto l'avviso di ricezione della Segnalazione e/o informazioni sulla gestione della Segnalazione;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una Segnalazione attraverso il canale interno, alla stessa non sarebbe dato seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una Segnalazione attraverso il canale interno si esporrebbe a rischi di Ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.


La Segnalazione attraverso il canale esterno può essere effettuata attraverso la piattaforma dell'ANAC, all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> o nelle diverse modalità indicate da ANAC stessa sulla web page <https://www.anticorruzione.it/>.

7 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Ai fini del più efficiente esito delle verifiche interne condotte dalla Società, le Segnalazioni devono essere supportate da elementi e informazioni oggettive e documentate (se disponibili).

Chi effettua la Segnalazione è incoraggiato a rivelare la propria identità.

In ogni caso, la presente Procedura consente ai Destinatari di effettuare Segnalazioni anche in forma anonima. In tal caso, tuttavia, l'impossibilità di chiedere informazioni o dare riscontro al



Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>whistleblowing policy</i>	
Proc. Numero	1.2023	
Data emissione:	12/12/2023 (versione 1.0)	Page 10 of 25
Data revisione:	_____	

8.1 FUNZIONE E POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è un organo della Società nominato dall'Assemblea dei Soci.

Le attività in cui si articola il processo di gestione delle Segnalazioni da parte del Collegio Sindacale sono: ricezione e verifica preliminare, valutazione e indagini, accertamento e audit.

8.1.1 DELIBERE DEL COLLEGIO SINDACALE

La riunione del Collegio Sindacale è valida se è presente almeno la maggioranza dei componenti.

Le delibere vengono assunte con voto favorevole di almeno la maggioranza dei componenti presenti; qualora ci fosse parità di voti, prevale il voto del Presidente del Comitato.

Il Collegio Sindacale è convocato dal Presidente o da uno dei componenti e, nello specifico, da colui che abbia avuto notizia del ricevimento della Segnalazione.

La convocazione deve avvenire tempestivamente, indicativamente entro 3 giorni dalla notizia del ricevimento della Segnalazione e comunque in un termine utile per garantire il riscontro alla Persona segnalante entro 7 giorni.

La riunione potrà tenersi anche in videoconferenza.

Le riunioni del Collegio Sindacale sono verbalizzate nei termini stabiliti dalla presente Procedura.

8.1.2 RICEZIONE E VERIFICA PRELIMINARE

Alla ricezione delle Segnalazioni, il Collegio Sindacale tratta le Segnalazioni ricevute.

Il Collegio Sindacale:

- rilascia al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione, sempre che il Segnalante non sia anonimo o non sia, per altro motivo, possibile rilasciare l'avviso di ricevimento;
- classifica la tipologia di segnalazione e il potenziale ambito normativo (es. anticorruzione, riciclaggio, tutela ambiente, ecc.), sulla base di quanto indicato nel D.Lgs. 24/2023 e della presente Procedura;
- effettua una prima verifica sulla presenza dei presupposti necessari per la valutazione della Segnalazione, secondo quanto stabilito nel successivo paragrafo.



Titolo Procedura di segnalazione delle condotte illecite –
whistleblowing policy

Proc. Numero 1.2023

Data emissione: 12/12/2023 (versione 1.0)

Page 12 of 25

Data revisione: _____

- iv. palesemente infondate o effettuate in malafede o di contenuto talmente generico da non permettere alcuna verifica (ad esempio, esposizione di fatti dal contenuto generico, produzione di sola documentazione senza riferimenti a fatti, ecc.).

Le motivazioni della decisione di archiviazione del Collegio Sindacale sono formalizzate e archiviate;

- per le Segnalazioni che non rientrano nel punto sopra, effettua una valutazione della Segnalazione a seguito della quale:
 - i. valuta, a seguito degli ulteriori approfondimenti, se si tratta di Segnalazione rientrante tra le Violazioni indicate nella presente Procedura ed identifica in quale ambito la Segnalazione rientra;
 - ii. può decidere di effettuare direttamente le verifiche ritenute utili ai fini dell'accertamento dei fatti segnalati;
 - iii. può richiedere alla funzione interna competente oppure eventualmente a società/consulenti specializzati di effettuare le verifiche ritenute utili ai fini dell'accertamento dei fatti segnalati ovvero lo svolgimento di interventi di audit, in funzione della rilevanza e della tipologia della Segnalazione.

Nel caso di cui al punto iii) che precede, è dovere del Collegio Sindacale dar seguito agli adempimenti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 24/2023 e, in particolare:

- acquisire il consenso del Segnalante. Nel caso in cui tale consenso non venga manifestato, non è possibile coinvolgere soggetti diversi dal Collegio Sindacale nell'attività di verifica della Segnalazione, a meno che non sia possibile procedere agli accertamenti anonimizzando l'identità del Segnalante;
- dar seguito a tutti gli adempimenti di cui all'art. 12, comma secondo, D.Lgs. 24/2023 in tema di nomina dei soggetti autorizzati a trattare i dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.

Le valutazioni e le decisioni del Collegio Sindacale, l'informativa resa nel caso di Segnalazioni relative a fatti rilevanti sono in tutti i casi formalizzate per iscritto dal Collegio Sindacale in un'apposita Relazione e sono archiviate con modalità cartacee e/o informatiche tali da garantirne la riservatezza e devono essere accessibili solo a quest'ultimo.

In caso di Segnalazioni che si riferiscono a uno o più membri del Collegio Sindacale, lo stesso Collegio procede a escludere il membro segnalato dalle specifiche attività di indagine.



Titolo Procedura di segnalazione delle condotte illecite –
whistleblowing policy

Proc. Numero 1.2023

Data emissione: 12/12/2023 (versione 1.0)

Page 13 of 25

Data revisione: _____

8.1.4 ACCERTAMENTO E AUDIT

Nel caso in cui si renda necessario procedere con gli opportuni approfondimenti e verifiche, il Collegio Sindacale o, su richiesta del Collegio Sindacale, la funzione interna competente o la società/consulente esterni incaricati procedono ad accertare la fondatezza o meno della Segnalazione con modalità ritenute più opportune e coinvolgendo, eventualmente, altre Direzioni/Funzioni aziendali.

Ad eccezione delle ipotesi in cui il Collegio Sindacale operi direttamente l'accertamento della Segnalazione, la funzione incaricata o la società/consulente esterni informano per iscritto il Collegio Sindacale delle risultanze dell'accertamento proponendo:

- l'archiviazione della Segnalazione, nel caso si ritenga non necessario procedere a verifiche ulteriori, e formulando eventuali raccomandazioni da indirizzare al management delle aree/processi interessati;
- la necessità di svolgere ulteriori interventi di audit.

Il Collegio Sindacale valuta le proposte della funzione interpellata o della società/consulente esterni incaricati:

- accogliendo la proposta di archiviazione ovvero
- richiedendo alle funzioni competenti o ad altra società/consulente specializzati di svolgere ulteriori approfondimenti o un intervento di audit.

A conclusione dell'intervento di audit, la funzione o la società/consulente esterni incaricati informano il Collegio Sindacale delle risultanze dello stesso proponendo le conseguenti azioni (archiviazione per i fatti non accertati o adozione di una azione).

Il Collegio Sindacale, in accoglimento delle proposte della funzione o della società/consulente esterni incaricati, può, a seconda dell'esito degli accertamenti e dell'eventuale intervento di audit:

- formulare eventuali raccomandazioni da fare al management delle aree/processi coinvolti;
- valutare se sussistono elementi per proporre di sanzionare comportamenti illeciti o irregolari.



Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>whistleblowing policy</i>	
Proc. Numero	1.2023	
Data emissione:	12/12/2023 (versione 1.0)	Page 14 of 25
Data revisione:	_____	

Per le Segnalazioni relative a fatti rilevanti, il Collegio Sindacale è responsabile di tenere informato il Consiglio di Amministrazione e i soggetti apicali potranno formulare al Collegio Sindacale le raccomandazioni in merito alla gestione della Segnalazione.

8.1.5 RELAZIONE INTERNA E RISCONTRO AL SEGNALANTE

Le proposte della funzione competente o della società/consulenti esterni incaricati, le valutazioni e le decisioni del Collegio Sindacale, l’informativa resa nel caso di Segnalazioni relative a fatti rilevanti, le risultanze delle attività di accertamento/audit, la documentazione cartacea raccolta e le (eventuali) raccomandazioni e proposte di applicazione di provvedimenti disciplinari sono formalizzate per iscritto dal Collegio Sindacale in un’apposita relazione o verbale conclusivo e dallo stesso Collegio Sindacale archiviate.

In ogni caso, il Collegio Sindacale fornisce Riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

8.1.6 COLLABORAZIONE DEI DIPENDENTI

Tutti i dipendenti della Società devono fornire la massima collaborazione durante qualsiasi attività di verifica, nello specifico devono:

- essere disponibili per tutte le riunioni in cui ne è richiesta la presenza, anche se con poco preavviso;
- rispondere alle richieste e seguire le istruzioni da parte di chi conduce le verifiche, anche in materia di riservatezza e confidenzialità;
- collaborare pienamente e in modo trasparente, fornendo risposte complete e tutti i documenti richiesti a chi conduce le verifiche, relativamente al caso oggetto di discussione/verifica;
- mantenere riservate tutte le comunicazioni con chi conduce la verifica ed informare il Collegio Sindacale di eventuali violazioni di riservatezza o atti di ritorsione di cui si sia testimoni;
- non impedire o interferire con lo svolgimento di qualsiasi verifica (ad esempio: distruggendo o falsificando potenziali prove o informazioni, cercando di influenzare qualsiasi altro soggetto coinvolto nella verifica, svolgendo indagini in autonomia, inducendo in errore chi conduce la verifica o travisando i fatti).



Titolo Procedura di segnalazione delle condotte illecite –
whistleblowing policy

Proc. Numero 1.2023

Data emissione: 12/12/2023 (versione 1.0)

Page 15 of 25

Data revisione: _____

9 MONITORAGGIO DELLE AZIONI CORRETTIVE

È responsabilità del management delle aree/processi interessati l'attuazione delle raccomandazioni ricevute dal Collegio Sindacale in base alla presente Procedura e delle azioni correttive (*action plan*) eventualmente indicate nei report redatti a conclusione degli audit condotti.

Il Collegio Sindacale, con il supporto della Funzione interpellata per l'intervento di accertamento/audit, monitora l'attuazione delle raccomandazioni e degli *action plan* informando, per le segnalazioni su fatti rilevanti, il Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale, per il tramite degli utenti abilitati, archivia le informazioni ricevute in merito alle azioni correttive.

10 REPORTING PERIODICO E MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il Collegio Sindacale predispose con cadenza annuale il Rendiconto contenente l'indicazione delle Segnalazioni (i) pervenute nell'anno di riferimento, (ii) pervenute negli anni precedenti ma non ancora archiviate, (iii) archiviate nell'anno di riferimento. Nel Rendiconto è riportato lo "status" di ciascuna Segnalazione (es. ricevuta, aperta, proposta per l'archiviazione, archiviata, in fase di accertamento/audit, ecc.) e delle eventuali azioni intraprese (azioni correttive e provvedimenti disciplinari).

Annualmente, il Collegio Sindacale procede a trasmettere il Rendiconto delle Segnalazioni a:

- il Consiglio di amministrazione e/o l'Amministratore Delegato.

Ove ritenuto necessario, il Collegio Sindacale informa tempestivamente l'Amministratore Delegato e/o il Presidente del Consiglio di Amministrazione in relazione ad eventi o informazioni inerenti specifiche Segnalazioni, al fine di condividere e implementare prontamente le azioni più opportune a tutela del patrimonio aziendale, pur sempre nel rispetto delle normative di riferimento esterne ed interne.

Le verifiche condotte in base alla presente Procedura non modificano le prerogative e l'autonomia propria attribuite al Collegio Sindacale dalla legge e dalle normative interne aziendali che potranno quindi valutare di esercitare i propri autonomi poteri di controllo al



Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>whistleblowing policy</i>	
Proc. Numero	1.2023	
Data emissione:	12/12/2023 (versione 1.0)	Page 16 of 25
Data revisione:	_____	

ricevimento delle informazioni loro indirizzate in base alla presente Procedura e dal Rendiconto delle Segnalazioni.

11 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E/O SANZIONATORI

Qualora, dalle attività di verifica condotte secondo la presente Procedura, dovessero emergere, a carico dei Destinatari Violazioni, la Società agisce tempestivamente per l'adozione di provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori.

Il Collegio Sindacale, nel corso di tutto l'iter di gestione della Segnalazione propone l'applicazione dei provvedimenti ritenuti più opportuni, nel rispetto della normativa vigente, dei singoli Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro, delle norme interne e dei contratti in essere qualora emergano:

- Segnalazioni che si rivelano infondate se effettuate con dolo o colpa grave;
- violazioni delle misure di tutela nei confronti del Segnalante;
- Violazioni.

Nel caso di comportamenti penalmente rilevanti per i quali la Società sia obbligata a presentare denuncia o rispetto ai quali potrebbe proporre querela, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento, il Collegio Sindacale informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione per l'adozione delle opportune azioni.

Il Collegio Sindacale, nel rispetto della normativa in materia, segnala la necessità di adottare provvedimenti disciplinari o sanzionatori:

- alla Direzione Risorse Umane, nel caso di sanzioni da applicare nei confronti dei dipendenti,
- all'Assemblea, al Consiglio di Amministrazione o al Collegio Sindacale, nel caso di sanzioni da applicare nei confronti di membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale stesso,
- al soggetto che gestisce il rapporto contrattuale con i terzi e che abbia idonei poteri nel caso di sanzioni da applicare a terzi (es. recesso/risoluzione dei contratti, ecc.),

richiedendo di essere costantemente informato in merito all'attuazione dei provvedimenti disciplinari o sanzionatori.



Titolo Procedura di segnalazione delle condotte illecite –
whistleblowing policy

Proc. Numero 1.2023

Data emissione: 12/12/2023 (versione 1.0)

Page 21 of 25

Data revisione: _____

16 STORICO DEGLI AGGIORNAMENTI

Versione	Data	Descrizione degli aggiornamenti	Autore	Approvata da
1.0	12/12/2023	Nuova procedura	Studio Pirola & Ass.ti	Consiglio di Amministrazione



Titolo Procedura di segnalazione delle condotte illecite –
whistleblowing policy

Proc. Numero 1.2023

Data emissione: 12/12/2023 (versione 1.0)

Page 22 of 25

Data revisione: _____

INFORMATIVA PRIVACY

AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 (“GDPR”)

Hesa S.p.A. (nel seguito, anche “Società” o “Titolare”) ha attivato alcuni canali per permettere la trasmissione di segnalazioni di violazioni ai sensi del D.lgs. 24/2023 (nel seguito, anche “Segnalazioni”), da parte di vari soggetti, identificati di volta in volta dalla normativa applicabile (“Segnalanti”).

Tali canali permettono la trasmissione di Segnalazioni anche in forma anonima. Tuttavia, qualora il Segnalante scelga di trasmettere la Segnalazione in formato non anonimo, qualora la Segnalazione contenga dati personali riferibili al Segnalante e/o a soggetti terzi, la Società, per la gestione di tali Segnalazioni, tratterà i dati personali in essa contenuti.

Pertanto, la Società, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR che i Suoi dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità nel seguito indicate. A tale riguardo, il Titolare La invita a leggere con attenzione la presente informativa (nel seguito, l’“**Informativa**”), poiché contiene informazioni importanti sulla protezione dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate per garantirne la tutela nel pieno rispetto del GDPR.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO e DPO

Il Titolare del trattamento è Hesa S.p.A., con sede in Milano, Via Triboniano, 25.

Il Titolare è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: crippa@hesa.com.

2. DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

Il Titolare tratta i dati personali del Segnalante e quelli che dovessero essere contenuti nelle Segnalazioni ricevute o in documentazione ad esse allegate e/o raccolti nello svolgimento delle attività di gestione e verifica delle Segnalazioni stesse, tra cui, ad esempio, dati anagrafici, dati di contatto, dati riferibili all’attività lavorativa, ovvero ancora, in alcuni casi, dati relativi a condanne penali o reati, dati appartenenti a categorie particolari di dati (e.g., dati relativi alla salute, opinioni politiche, appartenenza sindacale, ecc.).

I dati personali potranno essere riferibili al Segnalante, ovvero al segnalato e/o a terzi soggetti.

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- 3.1. la corretta e completa gestione delle Segnalazioni in conformità alla vigente normativa in materia di whistleblowing, porre in essere le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di Segnalazione e l’adozione dei conseguenti provvedimenti, dare seguito ad eventuali richieste delle Autorità;
- 3.2. accertare, esercitare o difendere in sede giudiziaria e/o stragiudiziale i diritti o gli interessi del Titolare o di terzi.



Titolo Procedura di segnalazione delle condotte illecite –
whistleblowing policy

Proc. Numero 1.2023

Data emissione: 12/12/2023 (versione 1.0)

Page 23 of 25

Data revisione: _____

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Con riguardo alla finalità di cui al punto 3.1., la base giuridica del trattamento è l'art. 6(1)(c) del GDPR – *“adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare”*.

Con riferimento alla finalità di cui al punto 3.2., la base giuridica del trattamento è l'art. 6(1)(f) del GDPR – *“perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi”*.

Con particolare riferimento alla finalità basata sul legittimo interesse del Titolare o di terzi, ai sensi dell'art. 6(1)(f) del GDPR, si specifica che il legittimo interesse del Titolare a trattare i dati è equamente bilanciato con i Suoi interessi, diritti e libertà fondamentali.

Con riguardo ai dati personali appartenenti a categorie particolari trattati per le finalità sopra indicate, le basi giuridiche del trattamento sono l'art. 9(2)(b) del GDPR, ai sensi del quale *“il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato”* e l'art. 9(2)(f) del GDPR, ai sensi del quale *“il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali”*.

Per quanto riguarda i dati giudiziari la condizione di legittimità è da rinvenirsi in base all'art. 2-*octies* del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dal Decreto (“Codice Privacy”) - nell'adempimento degli obblighi di legge di cui al Decreto.

Inoltre, nei casi di cui all'art. 12 del D.lgs. 24/2023, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate esclusivamente previo consenso espresso della stessa persona Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Si precisa che, in caso di Segnalazione orale, la Segnalazione, previo consenso del Segnalante, potrà essere documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale che verrà sottoposto al Segnalante per sue eventuali rettifiche.



Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>whistleblowing policy</i>	
Proc. Numero	1.2023	
Data emissione:	12/12/2023 (versione 1.0)	Page 24 of 25
Data revisione:		

Si ricorda, in ogni caso, che la Segnalazione può essere trasmessa in forma anonima, tuttavia, la trasmissione di una Segnalazione in forma non anonima agevola la gestione della Segnalazione stessa.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali sono conservati per il tempo necessario alla gestione della Segnalazione e comunque **non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Si precisa che tale conservazione avverrà nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.lgs. 24/2023 e del principio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR.

Resta in ogni caso ferma la facoltà per il Titolare di conservare i dati personali per un diverso o ulteriore periodo al solo fine di consentire a quest'ultimo di perseguire specifiche finalità indicate nell'Informativa.

6. DECISIONI AUTOMATIZZATE

In nessun caso i dati personali raccolti per le finalità sopraindicate saranno sottoposti a trattamenti automatizzati, compresa la profilazione ai sensi dell'art. 22 del GDPR.

7. DESTINATARI DEL TRATTAMENTO E TRASFERIMENTO DEI DATI

I Suoi dati personali potranno essere condivisi con:

- Collegio Sindacale;
- funzioni interne coinvolte nell'attività di istruttoria/accertamento dei fatti oggetto di Segnalazione;
- consulenti esterni, quali, ad esempio, studi legali, eventualmente coinvolti nella fase istruttoria e gestione della Segnalazione;
- soggetti, organi, enti o Autorità verso cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di regolamento.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate, ove necessario, saranno debitamente nominati, a seconda dei casi, quali responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR o autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2 *quaterdecies* del D.lgs. 196/2003. Un elenco dei responsabili nominati è disponibile presso il Titolare del trattamento.

I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

8. ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO

Coerentemente con quanto previsto dal GDPR, in presenza dei presupposti di legge, Lei ha il diritto di chiedere al Titolare in qualunque momento l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dall'art. 21 del



Titolo Procedura di segnalazione delle condotte illecite –
whistleblowing policy

Proc. Numero 1.2023

Data emissione: 12/12/2023 (versione 1.0)

Page 25 of 25

Data revisione:

GDPR. Lei ha inoltre ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR.

Tali diritti possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies (limitazioni ai diritti dell'interessato) del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le richieste possono essere rivolte all'indirizzo di posta elettronica crippa@hesa.com. In ogni caso, l'interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Autorità Garante per la protezione dei dati personali), ai sensi dell'art. 77 del GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali sia contrario alla normativa in vigore.

9. ULTERIORI INFORMAZIONI

Per qualsiasi ulteriore informazione o questione è possibile contattare il Titolare all'indirizzo e-mail: crippa@hesa.com.

HESA S.p.A.

